

UN GIURISTA DIMENTICATO: RAUL ALBERTO FROSALI¹

Gianluca Ruggiero²

Il contributo intende ricostruire il pensiero e l'opera di Raul Alberto Frosali, attraverso un'analisi degli scritti di questo importante autore fiorentino, aderente alla Scuola positiva, anche nei rapporti con l'ideologia fascista, fino a giungere alla disamina della "eredità" culturale e scientifica che Egli ha lasciato ai posteri.

A forgotten jurist: Raul Alberto Frosali

The paper intends to reconstruct the thought and work of Raul Alberto Frosali, through an analysis of the writings of this important Florentine author, adherent to the Positive School, also in relations with fascist ideology, up to the examination of the "legacy" cultural and scientific that he left to posterity.

¹ **Como citar este artigo científico.** RUGGIERO, Gianluca. Un giurista dimenticato: Raul Alberto Frosali. In: **Revista Amagis Jurídica**, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, Belo Horizonte, v. 14, n. 3, p. 191-224, set.-dez. 2022.

² Prof. Dr. Iur. Professore di Diritto Penale presso Università del Piemonte Orientale – Alessandria (Itália). *e-mail*: gianluca.ruggiero@uniupo.it

SUMÁRIO: 1 Il Giurista Fra Tecnicismo Giuridico, Positivismo Criminologico e Rivoluzione Fascista. 2 La Carriera Universitaria e la Corrispondenza con Giorgio del Vecchio. 3 Un Giurista Completo: Le Recensioni Sulla Rivista L'Italia che Scrive. 4 Il Fascismo come Dottrina Morale e Il Positivismo Criminologico. Un Binomio non (Facilmente) Dissolubile. 5 L'avvento Della Costituzione Repubblicana e L'eredità di Frosali Nella Dottrina Italiana. Riferimenti.

1 IL GIURISTA FRA TECNICISMO GIURIDICO, POSITIVISMO CRIMINOLOGICO E RIVOLUZIONE FASCISTA

Fra i giuristi italiani che hanno aderito in modo convinto al Fascismo una posizione di spicco è rappresentata da Raul Alberto Frosali (Firenze 5 agosto 1893-Firenze 29 marzo 1974), Professore Ordinario di Diritto penale nell'Università di Firenze. Il maggiore interesse che l'Autore suscita si basa sia sulla sua formazione culturale di stampo positivista, sia per essere stato collaboratore prima ed erede poi dello Studio professionale di Enrico Ferri, sia infine per aver contribuito in maniera determinante al consolidamento scientifico della celebre Rivista "*La scuola positiva*".

Avvocato in Roma, e già insignito del titolo di Cavaliere, con Decreto reale del 31 dicembre del 1925, su proposta del Ministro Guardasigilli, nominato Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia³, Frosali partecipò giovanissimo in veste di segretario alla redazione del Progetto Ferri (1919-1921) e alla stesura dell'importante Relazione di accompagnamento, nonché alla matura esposizione dei contributi determinanti dati dall'indirizzo positivista all'affermazione del Codice Rocco anche nei confronti delle legislazioni successive

³ In Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto, Anno XLVII, Roma, 28 gennaio 1926, n. 4, 75.

(FROSALI, 1958, pt. I, p. 111 s)⁴.

Profondamente imbevuto, quindi, di cultura positivista e di ardimento fascista – oltre che profondo conoscitore del neonato Codice penale – la sua attività scientifica, pur sorprendente durante la redazione della prestigiosa Rivista “La scuola positiva” e della quale diventò condirettore a partire dal 1938⁵, per la quale contribuì con oltre cinquecento lavori, si limitò, dagli negli anni ‘50 del ‘900 ad un ampliamento del poderoso “Sistema penale”, culminato nell’edizione del 1958 per i tipi UTET, dove gli sembrò “opportuno concedere maggiore spazio a quelle parti (es. circostanze, stati di ignoranza o di errore, concorso di norme, misure di sicurezza, sanzioni civili da reato) che finora hanno trovato – nel maggior numero degli studiosi – trattazione meno ampia”.

⁴ Non sembra che Frosali abbia dato un contributo, seppur minimo alla redazione del Codice Rocco, il cui progetto preliminare (ottobre 1927) venne sottoposto all’esame di una Commissione ministeriale presieduta da Giovanni Appiani (Procuratore generale della Corte di Cassazione) e che annoverava, accanto a Vincenzo Manzini, Eduardo Massari e Arturo Rocco, il Maestro di Frosali, Enrico Ferri, il massimo esponente della Scuola positiva. Che la presenza di Enrico Ferri fosse nulla più di un omaggio al maestro dalle tante vite, che stava dando inizio all’ennesima scrivendo un paio di elogi di Mussolini (“una tiroide eccezionale”), allacciando così il suo vagone positivista alla locomotiva del Fascismo, è dato intendere sia dalla prolusione di Arturo Rocco al Corso di Diritto e procedura penale del 20 dicembre 1930 presso la Facoltà giuridica romana (ROCCO, 1933, p. 713 s.), sia dai vari scritti dal Ferri dedicati alla figura e alle opere di Benito Mussoli (sui quali v. SBRICCOLI, 2009, p. 1.011, nt. 21). I rapporti fra Enrico Ferri e Arturo Rocco non furono mai ben chiaramente definiti. È in ogni caso pacifico che pur nell’apparente antitesi dei relativi pensieri, sia l’esponente del “tecnicismo giuridico” che il Maestro del Positivismo criminologico, non assunsero mai posizioni estreme, bensì furono numerosi i tentativi di conciliazione delle rispettive istanze, oltre le attestazioni reciproche di stima e di apprezzamento. Si riporta che fu Enrico Ferri a proporre Arturo Rocco quale suo successore alla Cattedra di Diritto e procedura penale nell’Università di Roma. In argomento Coco (2018, p. 23 e note); Colao (2016, p. 133).

⁵ Lo riporta l’articolo redazionale *Cinquant’anni di Scuola positiva*, in *La Scuola positiva*, 1942, pt. I, 7.

La trattazione estremamente dogmatica e formalista⁶ della materia lo aveva “appartato” anche nel panorama accademico della Sua Firenze, sino ad essere considerato un estremo epigono della Scuola positiva lontano da posizioni progressiste, espressione di un nichilismo giuridico, introflesso e acritico (GROSSI, 2006, p. 1.043-1.044).

Sul punto bisogna però intendersi – e avremo modo di farlo più avanti – su cosa si intenda per nichilismo e per vita “appartata” nell’ambito accademico, anche perché lo stesso Frosali partecipò ad uno dei primissimi commentari alla neonata Costituzione repubblicana, a cura di Pietro Calamandrei e Alessandro Levi che, come altrove detto, voleva manifestamente essere il frutto della riflessione collettiva della Facoltà di Giurisprudenza fiorentina (GROSSI, 2009, p. LVII).

Proprio in questa primissima opera post-bellica la riflessione del F. ebbe ad oggetto uno dei baluardi sacri della scienza penale contemporanea: il principio rieducativo della pena, oggetto di espressa previsione costituzionale (in argomento, per tutti, FIANDACA, 2018, p. 19 ss.). Un’affermazione rivoluzionaria perché consente la diretta giustiziabilità di norme e meccanismi che impediscano al reo di poter essere risocializzato⁷. A riguardo Frosali vedeva nel comma II dell’art. 27 Cost. la continuità con i moderni postulati della Scuola positiva del diritto penale, “escludendo la afflittività come fine essenziale, anche in accordo con la sua concezione della responsabilità *di ogni persona* di fronte alla legge penale, e ponendo il *riadattamento sociale del reo* come uno dei fini principali, in confronto ai soggetti non incorreggibili” (FROSALI, 1950, p. 230).

⁶ Si veda la recensione al Frosali (1939a, p. 501): “L’A., in conformità al suo temperamento scientifico, anche in quest’opera molto interessante, procede ad una minuta analisi di concetti giuridici; perciò quello che dovrebbe essere un corso di lezioni universitarie, di carattere sintetico e sistematico, si trasforma in una trattazione scientifica, di carattere prevalentemente analitico”.

⁷ Da ultimo Corte Costituzionali, 23 ottobre 2019, n. 253, §§ 8 ss.

Membro supplente della commissione esami di Procuratore Legale presso la Regia Corte d'Appello di Firenze nel 1936⁸ (e, successivamente, nel 1939, nel 1949, nel 1951, nel 1952, nel 1958 e nel 1962⁹), il Frosali non celò mai la sua fede fascista con la quale l'altrettanto forte fede positivista si conciliava perfettamente¹⁰.

È nota, infatti, la capacità del positivismo criminologico di adattarsi ai notevoli mutamenti politici e ideologici, dapprima al Codice Zanardelli (MAJNO, 1890, p. 67 ss.), poi alla rivoluzione fascista¹¹ sino ad affermarsi prepotentemente nel Codice Rocco (RUGGIERO, 2011, p. 287 ss.).

Col Fascismo certamente il Positivismo condivideva una certa “praticità di campo” e nel primo vedeva il terreno ideale per coltivare taluni postulati che nel frattempo si erano consolidati. In altri termini, solo con uno Stato assistenziale, totalitario, come quello fascista l'idea di un giudice-medico, paternalista, chiamato a commisurare la pena al termine di un giudizio di pericolosità sociale, con il quale lega perfettamente la retroattività della misura penale, intesa come medicina, poteva trovare la completa ‘copertura’ politica.

Fare congetture sui sentimenti dell'Autore mentre scrive un saggio, non ci pare metodologicamente corretto: tutte le affermazioni devono essere provate. Provati ci sembrano i legami forti con l'ideologia fascista e l'ottima prima parte del periodo di massimo sviluppo scientifico del Frosali che si snoda lungo tutti gli anni Trenta è rappresentata dal saggio “*Dottrine italiane, e codice penale fascista*” del 1934 (FROSALI, 1934, p. 385 ss.).

⁸ Gazzetta Ufficiale, pt. I, 2 marzo 1936, n. 51.

⁹ Rispettivamente in Gazzetta Ufficiale, pt. I, 30 marzo 1939, n. 77; 3 marzo 1949, n. 5; 23 marzo 1951, n. 68; 20 febbraio 1952, n. 44; 27 marzo 1962, n. 80.

¹⁰ E non fu certamente l'unico. Si v., a titolo esemplificativo, Garofalo (1919, p. 1 ss).

¹¹ Sulla nuova concezione dello Stato fascista e dello Stato nazionalsocialista e rispettive divergenze ed influenze sulle codificazioni penali, v. il saggio di Pifferi, 2019, 309 ss.

Questo contributo, assieme ai lavori di Arturo Rocco (1933, p. 745) e di Francesco Antolisei (1955, p. 225), costituiscono il “manifesto” della codificazione fascista in materia penale (sostanziale) additata come il punto più alto dello spirito rivoluzionario.

Particolarmente apprezzate le famose sintesi Cetim, ristampate in numerose edizioni, su cui studiò dal 1942 in poi un numero altrettanto ampio, ma sicuramente meno culturalmente motivato, di studenti (ricordate e degne di nota le FROSALI, 1939b; FROSALI, 1942a; FROSALI, 1942b; FROSALI, 1949).

2 LA CARRIERA UNIVERSITARIA E LA CORRISPONDENZA CON GIORGIO DEL VECCHIO

Dopo aver conseguito nel 1932 l’abilitazione¹², Frosali assunse, nel 1933, la cattedra di Diritto penale nella Regia Università di Sassari¹³ per poi trasferirsi a Messina nel 1934, e, l’anno successivo, a Firenze dove concluse la carriera. Il 2 giugno 1969 fu nominato professore emerito e in seguito ebbe la medaglia d’oro per i benemeriti della scuola e della cultura (CAMPONESCHI, 1988).

Il questo periodo, che possiamo definire “impegnativo” per qualsiasi vita accademica, Frosali poté contare sull’amicizia di Giorgio Del Vecchio, la cui figura non ha bisogno di presentazione, se non che fu un fascista della prima era – un “antemarcia”, come venivano chiamati. Divenne Rettore dell’Università di Roma, per volontà di Mussolini nel novembre 1925 (FROSINI, 1990), dopo aver raggiunto rapidamente il grado di Console del Fascismo. In quel periodo rinforzò la corrispondenza con Frosali, talché molte notizie le apprendiamo dall’epistolario rinvenuto presso Del Vecchio¹⁴.

¹² Verosimilmente con l’importante lavoro di Frosali (1932). Il Frosali con una missiva del 18 gennaio 1932 ringrazia Giorgio Del Vecchio per le parole di augurio e di incoraggiamento che gli hanno portato fortuna.

¹³ Molto probabilmente con la fondamentale monografia di Frosali (1933).

¹⁴ Documentazione compulsata presso l’Archivio di Stato di Roma.

A quel tempo il Frosali era assiduo collaboratore della rivista la “Scuola positiva” la cui redazione aveva sede presso la Scuola d’Applicazione giuridico-criminale nella Regia Università di Roma, Via degli Staderari 19, dove lavorava in collaborazione con Enrico Ferri e Arturo Santoro (ROCCO, 1932, 353 ss.).

Da gran parte delle prime lettere in nostro possesso si evince una profonda devozione del giovane penalista nei confronti del grande filosofo neokantiano, contraccambiata da notevoli e passionante attestazioni di stima e di benevolenza.

Fra le tante, merita di essere ricordata una missiva, datata 6 ottobre 1930, nella quale Frosali ringrazia colui che poi chiamerà Maestro, per il gradito invio di un non meglio specificato volume, individuabile nel libro *Lezioni di Filosofia del Diritto* (DEL VECCHIO, 1930, p. VI – 351) del quale egli avrebbe voluto scrivere una recensione sul periodico *l’Italia che scrive*.

Il commento fu pubblicato su quella rivista non da Frosali¹⁵ bensì da Alfredo Poggi (1881-1974) (1931, p. 16-17, nella rubrica di “Filosofia” e non in quella di “Diritto e Legislazione”), noto socialista e profondo antifascista, studioso del Marxismo, inizialmente vicino all’indirizzo integralista di Enrico Ferri (CONTI, 2015). Non era raro, infatti, che autentici fascisti, coloro cioè che non abbracciarono la nuova dottrina dello Stato come scusa per facili compromessi, stringessero profonde relazioni personali e culturali con esponenti dell’opposta corrente politica¹⁶.

Ciò non ostante i rapporti tra Frosali e Del Vecchio rimangono intatti dacché egli lo informa, con una missiva del 12 luglio 1933, di aver presentato il lavoro (*L’errore nella teoria del diritto penale*

¹⁵ Lettera a Del Vecchio del 24 novembre 1930 dove l’A. esprime tutto il suo disappunto.

¹⁶ Si pensi alla collaborazione di Leone Ginzburg (impegnato antifascista) con la rivista “Pegaso” di Ugo Ojetti, rivista di cultura, certo, ma dichiaratamente fascista. Cfr. Bèghin (2012, p. 28).

N.d.A.) per il concorso a Sassari: “se potessi ancora incontrare la Sua approvazione, potrei forse sperare!”.

I tempi si fanno stringenti e il 26 ottobre 1933 Frosali comunica al Del Vecchio che in detta data, alle ore 16:00, comincia ad adunarsi la commissione per le Cattedre di Diritto penale.

Il Prof. Rocco ha molto lodato il mio lavoro, e credo che mi sosterrà. Egualmente credo del Prof. Grispigni. Invece, sembra che il Prof. Conti dia molto peso a ragioni di anzianità, le uniche valide per il candidato Angioni (che prenderebbe il mio posto). Nulla so del Prof. Manzini e del Prof. Maggiore. Quest’ultimo è all’albergo Milano (tel. 65.324; 63.209). Se Ella mi ritenesse degno di una Sua parola in mio favore, questo Suo appoggio potrebbe salvarmi!¹⁷.

E così fu. Il 4 novembre 1933 Del Vecchio scrive:

Caro Professore Frosali, appena avuta la gradita Sua lettera, ho fatto il possibile nel senso da Lei desiderato; favorito anche in ciò dalle circostanze, poiché incontrai subito dopo il Maggiore. Questo Le dico per la verità, e non certamente per farmi un merito di cosa tanto semplice e così profondamente rispondente ai miei sentimenti. Con profonda gioia ho appreso l’esito, per Lei grande, più che onorevole, vittorioso della difficile prova. Ne sono veramente felice, per l’amicizia che a Lei mi lega e perché era veramente tempo che il Suo raro valore fosse riconosciuto. Con tutto il cuore, dunque, Le esprimo le mie congratulazioni, insieme coi voti più fervidi per la Sua ulteriore carriera universitaria. Suo aff.mo.

¹⁷ Il Candidato antagonista è con ragionevole certezza Mauro Angioni (Sassari, 6 dicembre 1880), Avvocato e deputato nella XXV Legislatura del Regno d’Italia (1.12.1919 – 7.4.1921). Il Prof. Conti citato è senza ombra di dubbio Ugo Conti, il quale aveva aderito al partito fascista dal 1925 e “allievo prediletto” di Luigi Lucchini, fondatore e direttore della celebre *Rivista Penale*, pesantemente redarguito a sèguito di taluni scivolamenti verso una oscura “coscienza collettiva”. Sugli attriti fra Lucchini e Conti, v. Birotti; Loschiavo (2015, p. 323).

Il Frosali, classificatosi secondo, fece il suo ingresso nel prestigioso ateneo Sassarese¹⁸ (che tanti illustri nomi ha visto scorrere: Arturo Rocco, Giacomo Delitala, Francesco Antolisei, per citarne alcuni) a partire dall'a.a. 1933-1934 ed ivi rimase per due anni, sino all'a.a. 1934-1935, come si evince da due cartoline inviate da Sassari, una del 26 giugno 1934 a chiusura dell'“anno scolastico” al “mio grande Maestro sempre con animo profondamente grato e con grande affetto”, e una del 5 novembre del 1934 ad inizio del secondo anno accademico “sempre profondamente grato per i Suoi insegnamenti, e per la Sua benevolenza a mio riguardo”.

Si era anche parlato verso la prima metà del '34 di una possibile chiamata da parte dell'Ateneo bolognese, come riferito a Frosali da Capograssi, ma è ignoto il motivo per il quale questa eventualità si sia arenata. Più precisi sono i dati relativi al trasferimento di Frosali all'Università di Firenze a partire dall'anno accademico 1935-1936 attraverso una lettera del 2 dicembre 1935 vergata a mano su carta intestata di quell'Ateneo coincidente con il suo terzo anno di insegnamento.

Da quel momento l'epistolario si fa meno fitto ma comunque costante, in occasione di festività e di ringraziamenti per gli invii di lavori scientifici o di richieste di pubblicazioni – anche per conto di allievi – sulla rivista *La Scuola positiva*, della cui redazione si occupava, negli anni '30, Eugenio Florian.

Di particolare interesse è una richiesta – datata 25 settembre 1938, dietro segnalazione di un diplomatico lituano, il dott. Zenonas Blynas¹⁹ della Legazione di Lituania, “amico dell'Italia” – rivolta da

¹⁸ Apprendiamo da una missiva del 31 dicembre 1933 che il Frosali era stato inizialmente chiamato dall'Università di Messina ma, nonostante il decreto di nomina fosse già stato firmato, il Ministero decise di riservare un posto di ruolo per l'anno successivo, quando appunto il Frosali approdò all'Ateneo siciliano.

¹⁹ Alcune fonti riportano che Zenonas Blynas (Odessa 2 novembre 1908-Velsk 10 dicembre 1946) fu attivista della resistenza nazionalista lituana. Aderì al partito fascista lituano fondato da *Augustinas Voldemaras* (Dysna, 16 aprile 1883 – Mosca, 16 maggio 1942) nel 1927 e fu coinvolto nell'attività

Del Vecchio a Frosali affinché pubblici un lavoro scritto in lingua tedesca di un penalista lituano Antanas Mikalauskas²⁰, non del tutto adatto alla *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, nonostante il titolo *Scienza e diritto in Lituania* ben poteva prestarsi a tale collocazione editoriale. Ad una lettura più approfondita il contributo ha ad oggetto il diritto penale e il Del Vecchio che, per ragioni anche di opportunità politica, nonché per l'originalità che lo caratterizza, ne auspica una sicura pubblicazione su una rivista della quale il Frosali è "direttore o collaboratore apprezzatissimo".

La corrispondenza si dirada, salvo qualche missiva negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale – anche per l'epurazione che subì Del Vecchio dopo la caduta del regime nonostante le leggi razziali lo avessero privato della cattedra

dell'organizzazione "lupo di ferro", un gruppo para-militare di intelligence, principalmente impegnato in attività di informazione e di spionaggio. Nell'A.A. 1927-1928 studiò storia all'Università della Lituania e negli anni 1928-1931 studiò scienze politiche all'Università di Roma. Fra il 1931 e il 1940 (con una pausa nel 1937) lavorò presso l'Ambasciata lituana a Roma. Successivamente, ha prestato servizio presso la Sezione Consolare del Dipartimento dell'Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri lituano e presso l'Istituto di etnologia dell'Accademia delle scienze lituana a Vilnius. A partire dal 1941 assunse il ruolo segretario generale del Partito nazionalista lituano e si impegnò affinché il partito non diventasse un'appendice del potere occupante nazista. Ha promosso l'ideologia del fascismo italiano sulla stampa lituana (sulla rivista *Akademikas* e sui periodici *Patria* e *La via della nazione* (*Tėvų žemė, Tautos kelias*)) traducendo l'opera di Mussolini, *La dottrina del fascismo* (1935) e alcune opere di Giovanni Papini. Non chiari sono i suoi rapporti con l'ideologia antisemita né se sia stato un collaborazionista per la "soluzione finale". Le fonti riportano, tuttavia, che abbia relazionato sull'andamento dei rastrellamenti "giudaico-bolsevichi" e affermato: "meglio che vengano fucilati gli ebrei, non i lituani". Stasiulis (2020, p. 268); Vanagaitė; Zuroff (2020, p. 45 s.); Sužiedėlis (2012, p. 214 ss.). Blynas fu poi condannato a morte e fucilato dagli occupanti sovietici per i suoi rapporti con i nazifascisti il 10 dicembre 1946.

²⁰ Non abbiamo molte notizie sullo studioso lituano se non che si occupò di storia del diritto penale, discutendo a Berna una tesi di dottorato poi pubblicata in lingua tedesca: Mikalauskas (1937), 200 pagg. con una recensione di von Weber (1940, p. 457 ss.) V., altresì, Kantautas (1975, p. 148), che riportano la data di pubblicazione al 1938.

universitaria – e negli anni ‘50, soprattutto nel 1955, anno della scomparsa di Filippo Grispigni, fra gli ultimi grandi tecnici del positivismo criminologico italiano, il cui necrologio viene dal Del Vecchio richiesto a Frosali per la *Rivista internazionale di filosofia del diritto* (FROSALI, 1955, p. 2 ss.).

Dallo scambio di corrispondenza emerge pure che Frosali ha avuto due allievi (Curatola e Guerrini), abbastanza attivi nel foro e taluno con alcuni risultati significativi sul piano scientifico; anche se non sembra siano andati al di là della libera docenza²¹.

3 UN GIURISTA COMPLETO: LE RECENSIONI SULLA RIVISTA L'ITALIA CHE SCRIVE

Il Frosali collaborò a lungo anche con Riviste non penalistiche e, talvolta, assolutamente non giuridiche, come la Rivista *L'Italia che scrive. Rivista per coloro che leggono*” fondata nel 1918 da Angelo Fortunato Formíggini che ne era anche l’editore in Roma, per la quale è stato recensore della rubrica *Diritto e Legislazione*, dal 1923 al 1938.

È da queste pagine che si delinea più precisamente lo “spirito” di Frosali.

Il primo trafiletto pubblicato è (più che una recensione) un omaggio sentito ed affettuoso al Suo Maestro, Enrico Ferri, in occasione della riedizione ampliata de “Le difese penali”, scienziato, maestro e oratore, opera definitiva, “per la forma agilissima, per il tesoro di nozioni attinte nelle più disparate fonti della scienza e prodigate con dovizia a dar rilievo e varietà della materia trattata”, “appetitoso e mai stucchevole nutrimento celebrare” (FERRI, 1923, p. 63.).

²¹ Di Pasquale Curatola, nato a Firenze il 10 ottobre 1921, avvocato e candidato per il PRI (del quale era componente del Collegio dei Probi Viri) al CSM nel 1975, si hanno tracce più consistenti avendo pubblicato una lodevole indagine (1955).

La fede positivista emerge con malcelato orgoglio allorquando rivendica la fruttuosità del metodo positivo anche nelle difese dinanzi ai tribunali civili, considerando il fatto giuridico non solo in sé e per sé, ma come sintomo di personalità umana.

L'approccio positivista, empirico e realista, lo porta a prendere posizione nei confronti di talune – forse non necessarie – “*ginnastiche celebrali*”, quale appariva al commentatore l'opera di Epifanio Tricani, *Il carattere categorico delle norme giuridiche*, Catania, Arti grafiche Santi Monachini, 1923. Il “diritto è vita, e, se si perde di vista la realtà della vita per seguire larve tecniche, si fa opera di cui troppo oggi si sente la necessità”. Seguendo il percorso di teoria generale l'A. giunge a sorvolare anche il dibattuto problema dell'ignoranza della legge penale, spesso risolto riparandosi dietro lo scudo della presunzione di conoscenza. La “scienza sperimentale” – e il positivismo criminologico lo è appieno

afferma che anche l'ignoranza della legge penale può, talvolta, scusare, specie per quei delitti contro i quali il senso morale istintivo non ha ripugnanze evidenti. Ciò che già ammettono alcune legislazioni moderne estere e, da noi, timidamente, il recente codice di diritto canonico ed il progetto ferriano per il nuovo codice penale. *Primum vivere, deinde philosophari* (FERRI, 1923, p. 124).

Come si vede il Frosali – lungi da imprigionarsi nel metodo tecnico-giuridico – è uno di quegli scrittori che si accettano volentieri come contemporanei; è altresì uno scrittore che riconcilia il lettore anche con la letteratura dei convulsi tempi attuali, dove, nonostante l'affermarsi di principi giuridici “altri” rispetto a quelli nazionali (Cfr., per tutti, MANES, CAIANIELLO, 2020), il principio di colpevolezza stenta ancora ad affermarsi pienamente (DONINI, 2011, 173 ss., part. 182).

Dialogare con l'autore significa storicizzarlo, collocarlo su uno sfondo culturale e sociopolitico lontano da coloro che, nell'epoca contemporanea, vivono sicuri di molte acquisizioni di civiltà giuridica anche se, sotto molti profili, non sono davvero pienamente recepite²².

Ci si può quindi sentire lontani dall'epoca (tumultuosa sotto il profilo morale, di etica pubblica, politico e giuridico) in cui nacquero le prime magistrali opere di Raoul Alberto Frosali, segnatamente: *Reato, danno e sanzione* (Padova: CEDAM, 1932) e *L'errore nella teoria del diritto penale* (Roma: Editrice di Roma, 1933) con l'epigono della monumentale opera *Concorso di norme e concorso di reati* (Città di Castello: Leonardo da Vinci, 1937).

Tuttavia, un malinteso senso storicistico può portare ad una serie di fraintendimenti e/o di approcci preconcepi che mortificano il gusto della lettura di opere di straordinaria attualità ed impressionante profondità di analisi.

E c'è poi da aggiungere che, se ogni contributo di un buon scrittore è una scoperta, per metterla in luce occorrerà comportarsi diversamente dalla polizia che cerca la lettera rubata nel racconto di Poe e studiare il caso come invece fa Dupin. E così se ci si accosta a Frosali può saltare anche l'idea del "ritratto" come generalmente s'intende: un tipo di lettura unica delle opere di uno scrittore.

Il ripudio di ogni astrattismo emerge anche dalle recensioni di opere giudiche non penali, come, esemplificativamente, Vinzi (1923) visto con particolare favore perché l'Autore, magistrato,

²² La storia darà ragione a Frosali in tema di rilevanza dell'*ignorantia legis*, affermatasi dapprima con la c.d. "buona fede nelle contravvenzioni", illeciti di mera trasgressione a regole amministrative o cautelari, a ordini, provvedimenti o regolamenti amministrativi di non sempre facile conoscibilità, e la cui violazione è punita anche per colpa. Com'è arcinoto la Corte costituzionale, con la celebre sentenza 24 marzo 1988, n. 364, sosterrà (§ 15) che l'illecito deve essere "espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali".

vede, sente ed applica il diritto in funzione della vita vissuta, piegando “su di sé la rigida norma giuridica e ci svela il diritto non quale espressione astratta di una giustizia assoluta, ma quale concreto regolatore della nostra vita quotidiana”. Criticabile, di conseguenza, un’opera giuridica che, pur metodologicamente ben orientata nella costruzione dogmatica degli istituti giuridici, non sviluppi adeguatamente il dialogo con la giurisprudenza “così utile in un lavoro che ha, o dovrebbe avere, intenti pratici” (la recensione è riferita a CERCIELLO, 1923, p. 124).

Il metodo positivo informa una moltitudine di studi penalistici, anche taluni molto specialistici sul contrabbando doganale. Uno di questi, in particolare, l’opera di Satta (1924), è particolarmente lodato – e se ne intuisce agevolmente la ragione – per essere

una geniale applicazione del metodo galileiano allo studio del contrabbando, fenomeno così complesso e così caratteristico nelle sue manifestazioni, nei moventi psichici che lo determinano, e nelle condizioni di ambiente che lo consentono e spesso lo incoraggiano avvolgendolo con un’aureola di gloriosa avventura.

II

fattore umano del contrabbando e la sua più tipica casistica sono, con sapienza, ad ogni passo richiamati a documentare l’esposizione del sistema teorico. Le sottili ma certe affinità sono colte nella varietà dei fatti, e le leggi ne sono indotte con cauto rigore. La antisocialità del contrabbando è dimostrata, sì che c’è da bene sperare per un mutamento della falsa opinione radicata nella coscienza collettiva (L’ITALIA, 1924, p. 68).

Chiara nell’impostazione del Frosali la distinzione weberiana fra “dogmatica giuridica”, secondo cui una norma è valida

allorquando è codificata, e “sociologia del diritto”, la quale deve poter controllare la sua validità nel campo dell’agire sociale degli individui in quanto non è stabilito aprioristicamente che una legge codificata sia comunque e pur sempre rispettata in quanto tale²³.

Lungo questa prospettiva l’A. compie ampie incursioni nella filosofia del diritto penale, come nell’opera di Fausto Costa (1924), dove rimprovera certi approcci metafisici e idealisti a discapito di una soluzione, soprattutto riguardo alla pena e al concetto di responsabilità, che tenga conto della personalità del delinquente per adeguare la prima e per concretizzare la seconda ispirata al realismo sociale, per cui la responsabilità sorge dalla reazione naturale della società umana contro la attività anormale di un suo componente.

Il metodo positivista consente altresì di rivolgere attenzioni di estrema attualità anche all’opportunità di punire taluni comportamenti attinenti al costume, evidenziando taluni limiti del diritto penale rappresentati da un malsano paternalismo e che meglio sarebbe il ricorso a strumenti educativi da attuarsi in altra sede (CÀPRETZ, 1924, p. 64).

Sulla stessa scia si passano in rassegna alcuni contributi allo studio delle offese all’onore ed ai delitti di costume in generale – particolarmente noti e oggetto di recenti dibattiti in seno alla dottrina di lingua tedesca (c.d. *Gattungsdelikte*) (per tutti v. SEELMANN, 2010a, p. 249; SEELMANN, 2010b, p. 206 ss.) – come la “pornografia” coinvolgente sia donne che minori, auspicandone, a tutela di questi ultimi, la criminalizzazione e che

²³ La distinzione tra approccio sociologico e approccio dogmatico al diritto, fatta oggetto di varie considerazioni interpretative (Cfr. REBUFFA, 1991, 26 ss.), è importante qualora la si consideri inserita nel contesto più ampio della stessa *sociologia comprendente* sviluppata da Weber. Con efficace sintesi interpretativa Bobbio (1981, p. 142-143) traccia una distinzione tra “validità reale” e “validità empirica” di una norma o di un ordinamento: una distinzione tra il piano del dover essere su cui si colloca la scienza del diritto e il piano dell’essere su cui si colloca la sociologia giuridica, espressiva quest’ultima della validità empirica della norma.

giungerà – espressamente – solo molti anni dopo (si v. le recensioni a BORCIANI, 1924, p. 118; BELOTTI, 1924).

4 IL FASCISMO COME DOTTRINA MORALE E IL POSITIVISMO CRIMINOLOGICO. UN BINOMIO NON (FACILMENTE) DISSOLUBILE

La collaborazione alla rivista “*L’Italia che scrive*” durò, come detto, quindici anni, interrottasi, per circostanze non note, nel 1938, anno in cui il suo ideatore e pubblicitista Angelo Fortunato Formíggini, in conseguenza dello scempio delle leggi razziali che lo riguardavano in prima persona, si tolse la vita precipitandosi dall’altro della Ghirlandina della sua Modena il 29 novembre del 1938 (FORMÍGGINI, 1945, p. 1).

La circostanza può essere frutto di una mera coincidenza. Sta di fatto che le recensioni di libri giuridici (per la maggior parte giuspenalistici) viene proseguita da altri autori.

Sino ad allora molto vivaci (e a tratti entusiastici) furono i commenti agli Autori che a loro modo esaltavano o lo spirito della rivoluzione fascista e/o i postulati fondamentali del positivismo criminologico.

Nel corso degli anni la metodologia si consolida lungo il “doppio binario” degli studi positivisti e dell’esaltazione della morale fascista. Significativa è la recensione alla *Sociologia criminale* di Filippo Grispigni, esaltata nel nucleo concettuale della società intesa non come concetto reale ma di relazione, mentre l’opera di Ottorino Vannini su *La causalità morale e la causalità materiale nell’omicidio secondo il progetto preliminare di un nuovo codice penale italiano* è affidata ad altro commentatore (GRISPIGNI, 1928, p. 214).

Non crediamo che sia stata un’intenzionale esclusione di uno dei più significativi esponenti del tecnicismo giuridico, dato che lo stesso Frosali può a buon diritto annoverarsi fra coloro che questo

metodo svilupparono sino ad esasperarlo (come ricordato più in alto), i cui esponenti definisce come “coloro che promossero la scienza del diritto penale alla scienza giuridica a contenuto prettamente giuridico”.

Significativa è, peraltro, la recensione ai *Principii di diritto penale* di Giulio Battaglini, nella quale egli esalta lo sforzo compiuto dall’Autore di conciliare “quanto di buono” e di “utile” le diverse scuole offrono alla giustizia penale.

Ed è per questo sano e equilibrio che l’A. fa opera di non sterile proselitismo, ma di universale utilità scientifica e pratica, pur seguendo il proprio indirizzo, cioè l’indirizzo tecnico giuridico, e imprimendo anche alla sua opera una caratteristica nettamente personale, che consiste nel promuovere il rinnovamento della scienza del diritto penale riacciandosi alla tradizione cattolica italiana (BATTAGLINI, 1930, p. 103-104).

Emerge un non nascosto compiacimento del Frosali verso i positivisti che trasformano in larga parte la loro scienza in scienza giuridica, e lo fa recensendo con manifesta esaltazione le opere di Enrico Ferri che nel frattempo escono in edizioni rinnovate ed ampliate sino alla sua scomparsa avvenuta il 12 aprile 1929.

Un commiato rigorosamente scientifico è dal Frosali scritto recensendo la quinta edizione – rivista ed ampliata da Arturo Santoro – della *Sociologia criminale* del 1930. Pubblicata la prima volta nel 1880 col titolo *I nuovi orizzonti del diritto penale*, la operetta ferriana, in sole centocinquanta pagine, ebbe la virtù di ridestare la scienza criminologica assopita. Mancava, alla dottrina assuefatta al Carrara, la

geniale intuizione che avvertisse la necessità del futuro, e la valorizzasse in un’opera indotta dai fatti con rigore scientifico.

Fu Enrico Ferri il sistematore della nuova scuola come indirizzo sociologico e giuridico. I *nuovi orizzonti* fecero scoccare la scintilla che turbò la stasi intellettuale e provocò una nuova corrente di studi volti alla conoscenza del delitto come fenomeno psico-biologico e sociale: come fatto umano. Ebbene, sono questi stessi *Nuovi orizzonti* che vedono oggi la luce, sotto il titolo, in seguito assunto di *Sociologia criminale*; e la loro accresciuta mole – fino ad oltre mille pagine ove si leggono cose e non parole – rivela e traduce la vita dell’Autore. Vita di opera assidua, di costante elaborazione; vita spesa interamente a perseguire un ideale di bene per l’umanità. Fino al giorno in cui, sul lavoro e per il lavoro, il Maestro cadde, in piena battaglia, ma con la gioia, negli occhi, della sicura vittoria.

Vittoria, perché è ormai constatazione sicura che – come si esprimeva di recente Mariano D’Amelio – il successo delle dottrine ferriane è stato progressivo ed assiduo ed il progetto di codice penale del governo fascista ne dà prova tangibile con l’adozione delle misure di sicurezza²⁴.

Per Frosali la compenetrazione fra la modernizzazione della scienza criminologica italiana e il nuovo codice è favorita massimamente dalla dottrina filosofica, politica e sociale affermata dal fascismo: un complesso nettamente, italianamente originale. Con questo giudizio sono presentati e commentati alcuni dei più significativi contributi alla scienza penale italiana, dove si ritrovano – a detta del Frosali – i principi filosofici e sociali del fascismo, creando una doppia coppia concettuale fra italianità e “fascistità” e fra italianità e latinità, indissolubilmente legate dall’essere reciprocamente le une condizioni di validità delle altre.

²⁴ Recensione a Enrico Ferri (1930, p. 279-280): “La evoluzione della Sociologia Criminale è la evoluzione di una intera scuola. Essa, per quanto conservi inalterata la sua robusta ossatura originaria, si è molto avvicinata alle attuali esigenze della vita, assimilando con grande profitto quel contenuto giuridico che è sostanziale nella formulazione della scienza criminologica. Da cinquant’anni questa gloriosa opera, tradotta in sei idiomi, percorre il mondo spiegando ovunque ammirato il vessillo d’Italia. Essa ha molto lottato, e molto vinto. Volgiamo grato il nostro pensiero all’Uomo che in essa trasfuse i suoi ideali e tutta la vita sua di diuturno lavoro inteso a migliorare le sorti dell’umanità”.

Così, da una parte, si loda il *Commentario* di Saltelli e Romano Di Falco, per essere la sublimazione fra la dottrina fascista e la dottrina giuridica italiana e nutrita di senso pratico per essere gli autori alti magistrati (SALTELLI; DI FALCO, 1930, p. 383); dall'altro si eleva ad esempio fulgido di dottrina fascista il nuovo *Trattato di diritto processuale penale* di Vincenzo Manzini, avendo egli cooperato ad accentuare la autorità statale con gli eccessi cui era giunto l'individualismo demo-liberale e definendolo rinnovatore della dottrina processualistica penale cui ha dato un contenuto genialmente italiano, poiché ispirato al buon senso realistico latino (MANZINI, 1932, p. 8).

Di queste caratteristiche è pervaso il metodo scientifico ritratto dal Frosali, almeno a partire dagli anni '20 del '900, soprattutto quando – come detto – esalta le opere di Enrico Ferri ed il metodo ferriano, condensandolo nella vigorosa esaltazione del principio, del valore di italianità.

Ed oggi che il valore della nostra razza vuole essere riscattato dalle frequenti amnesie del passato, la collezione delle opere ferriane merita un posto d'onore, sia come mirabile esempio di forza dell'ingegno italiano, sia come prova documentale che il primato assunto dalla nostra civiltà, anche nel campo del diritto criminale, fin dall'epoca romana, è stato dall'Italia conservato intatto, anche ancora oggi l'Italia merita di essere chiamata maestra nella mesta e severa disciplina dei delitti e delle pene (FERRI, 1927, p. 12).

Sembra quindi che il fascismo abbia avuto il merito di legittimare politicamente ed eticamente un fenomeno culturale ri-scoperto dal positivismo criminologico e che rimanda ai fasti romani, sia nell'aspetto espansionistico, irradiatosi nel mondo intero, sia come metodo improntato al realismo, idoneo a suscitare mirabile

fervore di simpatia da parte di chiunque verso la scienza penale²⁵.

L'identità italiana sarebbe esaltata dal fascismo il quale allo stesso tempo racchiude italianità e latinità espressione un rinnovato ordine politico-sociale e morale ed in ciò il positivismo criminologico trova fertile tessuto di attecchimento, data l'estrema adattabilità delle sue dottrine.

Dalle opere recensite egli ricostruisce il retroterra politico, linguistico, ideologico e culturale della sua "fede politica", finendo per privilegiare l'angolo di visuale del positivismo criminologico, la sua "fede incondizionata".

L'opera è quindi un comportamento, come frutto dell'attrito individuale con la storia: nel "grosso" della propria contemporaneità (cioè nella lingua dei dotti, nell'ideologia politica) lo scrittore contemporaneamente esalta il fascismo ma riesce a sfuggire alla contingenza, situandosi nella zona "altra" della dommatica gius-penalistica²⁶.

²⁵ Recensione a Ferri (1928, p. 186): "Ed in omaggio alla tradizionale chiarezza realistica del pensiero giuridico latino, anche questo trattato, come tutta l'opera ferriana, spiega serenamente il suo assunto, con una forma limpida sincera, tale da interessare ogni persona colta ai problemi della giustizia penale ed alle manifestazioni della scienza criminologica che dovrebbe essere più conosciuta fra noi, e più apprezzata, come scienza schiettamente nostrale". V., altresì, la recensione a Ferri (1925, p. 118): "La professione del giurista e dell'avvocato, per essere intesa ed apprezzata dalla società e per rendersi ad essa accessibile ed utile al suo miglioramento, non può prescindere dalla indagine diretta, sperimentale del fatto umano, che sia il gesto più sublime o il più turpe crimine, è pur sempre il prodotto di una personalità operante".

²⁶ Allo stato dell'indagine non sembra, di conseguenza, che il termine "razza" usato abbia una radice nei fatti biologici (e pretestuosamente discriminatori) e, in quanto tale, abbia qualche forma di relazione intrinseca con le scienze naturali. Esso ci sembra essere usato in un significato allusivo (non preclusivo) all'estro tipico dell'italiano, ancor oggi riconoscibile (anche nell'immaginario collettivo) in una particolare filosofia di approccio alla vita quotidiana e professionale. Sull'arbitrarietà del concetto di razza, tendente a risolversi nella supremazia delle identità 'migliori' v. Israel (2010, p. 17). Più di recente, in un'ottica attuale di *etnocentrismo* e di *etnofobia* v., Merzagora (2019, p. 11).

La rivoluzione fascista, instaurando un nuovo regime con basi politiche, etiche e quindi anche giuridiche radicalmente diverse da quelle dei regimi precedenti, ha dato luogo ad un nuovo ordinamento giuridico. Di tale ordinamento la massima espressione, secondo il Frosali, è data dal diritto sindacale, e dal nuovo ordinamento corporativista, non foss'altro per essere la vittoria a seguito di una “magnifica battaglia di italianità, grandioso saggio di sapienza politica e giuridica puramente italiana” (SERMONTE, 1929, p. 270), e attraverso il quale “l'Italia fascista ha superato la lotta tra gli elementi della produzione e della distribuzione della ricchezza (inserendo, fra l'altro, nel nuovo codice penale il Titolo VIII del Libro II, rubricato “dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio”)” (FROSALI, 1934, p. 403).

L'esaltazione della geniale “italianità” non poteva che sublimarsi nella rivoluzione fascista e nella sua dottrina la quale – come più volte detto – si concilia perfettamente, addirittura guidandola, con la scuola positiva italiana. E ciò perché la filosofia giuridica generale del fascismo è essenzialmente sociale, collettiva, statutale, così come “sociale” è la responsabilità penale e “sociale” è la difesa dello Stato (FROSALI, 1934, p. 402.).

La dottrina politica fascista comporta l'impero assoluto della legge penale, anche senza colpa ignorata, così contraddicendo gli entusiasmi mostrati dal Frosali stesso verso il progetto Ferri del 1921 che invece ne ammetteva, entro certi limiti, la scusabilità (RUGGIERO, 2011, p. 301). La “scure littoria” si abbatte sulla ritenuta troppo morbida disciplina del cumulo giuridico delle pene del Codice Zanardelli del 1889 in caso di concorso di reati, sostituito con il cumulo materiale (salvo che per la continuazione), ampliando i casi di recidiva anche alla recidiva “internazionale” e abolendo il limite di tempo dal reato precedente. Salutata, anche se senza particolare entusiasmo, la reintroduzione della pena di morte valutando tuttavia opportuno l'inasprimento delle pene e

sottoponendo a sanzione criminale fatti che prima non provocavano la più severa difesa sociale, rafforzandosi altresì con opportune nuove disposizioni generali e speciali, la protezione della personalità interna ed esterna dello Stato.

Se la dottrina politica del fascismo ha avuto effetti dirompenti sulla tecnica legislativa non meno importanti sono gli effetti della dottrina *morale* fascista nella creazione di beni giuridici nuovi, *curando* ed elevando i valori morali del popolo, “proteggendo meglio, ed anche con norme genialmente nuove, la religione, e la santità della famiglia”.

5 L'AVVENTO DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E L'EREDITÀ DI FROSALI NELLA DOTTRINA ITALIANA

La grande duttilità del positivismo criminologico porta ad affrontare con animo disinvolto l'enorme portata innovativa della Costituzione del 1948, la quale dedica – come noto – molteplici disposizioni alla “materia penale”²⁷.

Dopo aver ribadito l'immanenza anche sotto lo Statuto Albertino del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, l'A. saluta con favore il mancato richiamo da parte dell'art. 25, comma II, Cost. alla questione della analogia – avendo cura di premettere che non si tratta di preparare il terreno a (tristemente note) correnti politiche – valutato come opportuno avendo riguardo agli

sviluppi che una sana concezione di difesa sociale contro la criminalità potrebbe assumere la questione stessa in un ambiente sociale ove la legge tendesse a diminuire la casistica, per lasciar maggior libertà nella valutazione della pericolosità individuale,

²⁷ Il già ricordato *Commentario sistematico alla Costituzione italiana* del 1950, a cura di Calamandrei, Levi, è intitolato “La giustizia penale” siano esse regole di diritto sostanziale che di diritto processuale.

con dei giudici particolarmente adatti alla difficile missione (CALAMANDREI; LEVI, 1950, p. 220).

Secondo il Frosali più che la legge, è la coscienza sociale (poco solida) e la preparazione tecnica dei giudici (non all’altrezza) ad impedire di ammettere l’analogia, pur auspicabile secondo il ragionamento riportato.

Parimenti lineare e pienamente accettata è la retroattività delle misure di sicurezza (cui si riallacciano anche le misure di polizia) la cui costituzionalizzazione al comma III dell’art. 25 Cost. rappresenta non solo la definitiva consacrazione del positivismo criminologico bensì anche il riconoscimento della necessità di bilanciare le libertà individuali con le esigenze di difesa sociale, secondo il binomio prevenzione-pericolosità criminale che implica necessariamente un effetto retroattivo delle misure.

Il giusto equilibrio di stampo positivista fra i diritti dell’uomo e i diritti della collettività emergerebbe vieppiù, secondo l’A., in negativo dall’art. 27 cpv. Cost. dove opportunamente il costituente ha evitato di proclamare la presunzione di innocenza dell’imputato in favore di una più precisa *non presunzione di colpevolezza*, inconcepibile essendo un sistema che diversamente non consentirebbe una imputazione o un arresto preventivo fondati su sufficienti indizi di reità (CALAMANDREI; LEVI, 1950, p. 235).

L’ideologia fascista è destinata ad evaporare in particolar modo nella nuova configurazione del diritto di sciopero, nelle opere giovanili fortemente osteggiato in favore del – ritenuto – più evoluto ordinamento corporativista, seppur non considerato nella sua assolutezza bensì in quanto temperato dai limiti che tale diritto circoscrivono e definiscono (CALAMANDREI; LEVI, 1950, p. 233).

Il positivismo giuridico, tuttavia, sopravvive al fascismo e trova riconoscimento nella “tendenza rieducativa” della pena, per la quale la corrente correzionalista inaugurata con la Scuola positiva,

spoglia la pena dalla finalità afflittiva per indirizzarla verso il riadattamento sociale del reo purchè non incorreggibile. Quest'ultima riserva fa comprendere come il principio enunciato *ex novo* dalla Costituzione del 1948 debba intendersi quale "tendenza generica", "che potrà non realizzarsi in tutti i casi in cui la eliminazione del consorzio sociale si rende necessaria a vita, data la inemendabilità del condannato".

La dicotomia delinquente primario-delinquente professionale o abituale si ripresenta – a detta del Frosali – nell'art. 27, comma III, Cost. proprio perché consente alla pena di spiegare un'efficacia preventivo-generale nei confronti del delinquente primario e di prevenzione speciale nei confronti dei soggetti recidivi emendabili o destinati ad una eliminazione dal consorzio sociale.

A parte questo importante contributo all'avvio degli studi del diritto penale costituzionale, dopo la parentesi degli anni '30, come visto particolarmente influenzata dall'ideologia littoria, la produzione scientifica del Frosali è totalmente riassorbita nel metodo dommatico e 'asettico' nell'uso del quale la maestria dimostrata è assolutamente innegabile.

Si va così da scritti impegnati nella sistemazione delle categorie generali come i "fatti impeditivi" della punibilità (FROSALI, 1953, p. 49 ss.), ai contributi fondamentali allo studio del concorso di persone nel reato (ancor oggi letture obbligate per chi voglia occuparsi della materia) (FROSALI, 1945, II, p. 621 ss.; FROSALI, 1947, II, p. 3 ss.), alla controversa categoria dell'antigiuridicità speciale (FROSALI, 1952a, II, p. 377 ss.).

Un'impronta fecondissima lasciata da Frosali (ancor oggi oggetto di dibattito scientifico) è data dalla monografia *Concorso di norme e concorso di reati* del 1937, la quale è il punto di partenza e – al tempo stesso – di arrivo di tutta una serie di discussioni – solo apparentemente accademiche – sui criteri in base ai quali stabilire, da un lato, l'unicità di azione e, dall'altro, la riportabilità, a seconda

dei casi, alla specialità o alla sussidiarietà o al concorso formale di reati.

Senza che possa essere nemmeno sfiorata la complessa problematica (attenuata negli anni – almeno negli effetti pratici – dall’estensione del cumulo giuridico al concorso formale) Frosali sosteneva che il rapporto di sussidiarietà fra norme – che egli propugnava – implicasse, per sua natura, che più fattispecie venissero in considerazione in “unicità di contesto” e ciò lo portava a ricondurre a quest’ultima categoria anche i casi di c.d. specialità bilaterale (FROSALI, 1937, p. 635 s.), eredità accolta – seppur da diversa angolazione prospettica – da un giurista che per metodo e temperamento nulla o poco ha in comune con lo studioso fiorentino: Aldo Moro. Moro – aderendo alla dottrina della sussidiarietà – utilizzò tale criterio – denominandolo “*stretta connessione di processi esecutivi*” – per affermare l’unicità di azione, oltre al caso della coincidenza (totale o parziale) dei processi esecutivi, anche nell’ipotesi di una loro semplice contestualità, che ricorre tutte le volte in cui essi siano presidiati, sul piano psicologico, dalla medesima volizione e si realizzino nell’ambito delle stesse circostanze di tempo e di spazio (MORO, 1951, p. 89 ss.).

L’estrema convinzione della validità del metodo positivista, nonché di taluni precipitati storici di quella scuola, si riflettono nella riproposizione di quelle teorie anche in tempi più recenti, come la natura amministrativa delle misure di sicurezza, attraverso una serrata analisi di diritto positivo, nonché l’accostamento fra prevenzione e polizia-amministrazione (FROSALI, 1965, p. 240 s.) ovvero per il ruolo, fondamentale, che nella teleologia dell’illecito penale riveste il “soggetto passivo” del reato, tradizionalmente relegato in secondo piano dai classici (FROSALI, 1970, p. 816 ss.), o ancora riproponendo studi sulle figure di delinquente tipo, l’impronta più evidente – ma ve ne sono altre non meno importanti, anche se più “discrete” – lasciata dalla Scuola positiva sul Codice Rocco (FROSALI, 1952b, p. 450 ss.).

RIFERIMENTI

ANTOLISEI, Francesco. Pene e misure di sicurezza. In: **Rivista Italiana di Diritto Penale**, 1933.

ANTOLISEI, Francesco. Pene e misure di sicurezza. In: **Scritti di diritto penale**. Milano: Giuffrè, 1955.

BATTAGLINI, Giulio. Principii di diritto penale in rapporto alla nuova legislazione: questioni preliminari. Milano: Istituto Editoriale Scientifico, 1929. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1930.

BÈGHIN, Laurent. Leone Ginzburg, un intellettuale europeo fra Russia e Italia. In: COTTINO, Gastone; CAVAGLIÀ, Gabriela (a cura de). **Amici e compagni**: con Norberto Bobbio nella Torino del fascismo e dell'antifascismo. Milano-Torino: Pearson Italia, 2012.

BELOTTI, Bortolo. Politica del costume. Milano: Unitas, 1924. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VII, 1924.

BIROTTI, Italo; LOSCHIAVO, Luca. **I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)**. In: Roma Tre-Press, 2015.

BOBBIO, Norberto. Max Weber e Hans Kelsen. In: TREVES, Renato (a cura di). **Max Weber e il diritto**. Milano: F. Angeli, 1981.

BORCIANI, Alberto. Le offese all'onore. I reati di ingiuria e diffamazione nel diritto italiano. Torino: Utet, 1924. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VII, 1924.

CALAMANDREI (a cura di); LEVI, Alessandro. **Commentario sistematico alla costituzione italiana**. Firenze: Barbera, 1950.

CAMPONESCHI, Lalle. In: **Dizionario biografico degli italiani**. v. 50. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988.

CÀPRETZ, Giuseppe. Bestemmia e turpiloquio: con prefazione di Luigi Luzzatti. Bologna: Cappelli, 1923. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VII, 1924.

CERCIELLO, Renato. La rimessione del debito nel diritto civile positivo. Roma: Agostiniana, 1923. **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VI, 1923.

COCO, Paola. Arturo Rocco: uno studioso, un metodo, un codice. In: **Archivio Penale**, Pisa, Università di Pisa, n. 1, 2018.

COLAO, Floriana. Un “fatale andare”: Enrico Ferri dal socialismo all’“accordo pratico” tra fascismo e scuola positiva. 2016. In: Roma Tre-Press. Disponibili in: <romatrepress.uniroma3.it>.

CONTI, Fulvio. In: **Dizionario biografico degli italiani**. v. 84. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015.

COSTA, Fausto. **Delitto e pene nella storia della filosofia**. Milano: Facchi, 1924.

CURATOLA, Pasquale. **Del nesso oggettivo di causalità nel diritto penale**: contributi applicativi della teoria della condizione pericolosa. Milano: Giuffrè, 1955.

DEL VECCHIO, Giorgio. **Lezioni di filosofia del diritto**. Città di Castello: Leonardo da Vinci, 1930.

DONINI, Massimo. Serendipità e disillusioni della giurisprudenza: che cosa è rimasto della sentenza C. cost. n. 364/1988 sull’ignorantia legis. In: In: FOFFANI, Luigi;

FREGNI, Maria Cecilia; LAMBERTINI, Renzo (a cura di). **Liber amicorum per Massimo Bione**. Milano: Giuffrè, 2011.

FERRI, Enrico. Difese penali: studi di giurisprudenza penale: arringhe civili, 3ª ed. riveduta e aumentata. Torino: Utet, 1925. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1925.

FERRI, Enrico. Le difese penali (studî di giurisprudenza penale – arringhe civili). Torino: UTET, 1923. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VI, 1923.

FERRI, Enrico. Principii di diritto criminale: delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza, in ordine al codice penale vigente, al progetto 1921, al progetto 1927. Torino: Utet, 1928. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1928.

FERRI, Enrico. Sociologia criminale. Quinta edizione, riveduta ed ampliata con note di Arturo Santoro. Torino: Utet, 1930. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1930.

FERRI, Enrico. Studî sulla criminalità. Seconda edizione riveduta e molto aumentata. Torino: Utet, 1926. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1927.

FIANDACA, Giovanni. **Prima lezione di diritto penale**. Bari: Laterza, 2017, II rist. 2018.

FORMÍGGINI, Angelo Fortunato. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 29 novembre 1945.

FROSALI, Raoul Alberto. Antigiuridicità speciale – errore – integrazione delle norme: norme inutili e norme dannose. In: **Archivio Penale**, Pisa, Pisa University Press, 1952a.

FROSALI, Raoul Alberto. “Circostanze di esclusione della pena” che impediscono il reato. In: **La Scuola Positiva - Rivista di Criminologia e Diritto Criminale**, Milano, Giuffrè, anno L dalla fondazione, Nuova Serie: anno VII, 1953.

FROSALI, Raoul Alberto. **Concorso di norme e concorso di reati**. Città di Castello: Leonardo da Vinci, 1937.

FROSALI, Raoul Alberto. Corso di diritto penale. Città di Castello: Leonardo da Vinci, 1938. In: **Annali di Diritto e Procedura Penale**. Torino: Torinese, 1939a.

FROSALI, Raoul Alberto. **Diritto penale**. Milano: Cetim, 1942a (ristampe 1943, 1950, 1955, 1960, 1965, 1967, 1975, 1976).

FROSALI, Raoul Alberto. **Dispense per la parte istituzionale di un corso di diritto penale anno accademico 1938-39**. Firenze: Poligrafica, 1939b (ristampa 1940 e 1942).

FROSALI, Raoul Alberto. **Dispense riassuntive del corso di criminologia e delinquenza dei minorenni**: scuola di servizio sociale ed esperti del lavoro presso l’Università degli Studi di Firenze. Firenze, 1949.

FROSALI, Raoul Alberto. Dottrine italiane, e codice penale fascista: riassunto della prolusione al corso ufficiale di diritto e procedura penale, dettata, per l’anno accademico 1933-1934-XII, nella Regia Università di Sassari. In: **La Scuola Positiva - Rivista di Criminologia e Diritto Criminale**, Milano, Giuffrè, 1934.

FROSALI, Raoul Alberto. Filippo Grispigni (1884-1955). In: **Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto**, Milano, Giuffrè, anno XXXII, luglio-agosto 1955.

FROSALI, Raoul Alberto. Il delinquente per tendenza nel diritto positivo. In: **Studi in memoria di Arturo Rocco**. v. I, Milano: Giuffrè, 1952b.

FROSALI, Raoul Alberto. La giustizia penale. In: CALAMANDREI (a cura di); LEVI, Alessandro. **Commentario sistematico alla costituzione italiana**. Firenze: Barbera, 1950.

FROSALI, Raoul Alberto. L'elemento soggettivo del concorso di persone nel reato. In: **Archivio Penale**, Pisa, Pisa University Press, 1945.

FROSALI, Raoul Alberto. L'elemento soggettivo del concorso di persone nel reato. In: **Archivio Penale**, Pisa, Pisa University Press, 1947.

FROSALI, Raoul Alberto. **L'errore nella teoria del diritto penale**. Roma: Editrice di Roma, 1933.

FROSALI, Raoul Alberto. Natura amministrativa delle misure di sicurezza giurisdizionali. In: **Studi in memoria di Guido Zanobini**. v. V. Milano: Giuffrè, 1965.

FROSALI, Raoul Alberto. **Procedura penale**. Milano: Cetim, 1942b (ristampe 1954, 1958, 1967).

FROSALI, Raoul Alberto. **Reato, danno e sanzioni**. Padova: CEDAM, 1932.

FROSALI, Raoul Alberto. **Sistema penale italiano: diritto penale sostanziale**. v. I. 4. ed. Torino: Utet, 1958.

FROSALI, Raoul Alberto. Soggetto passivo del reato. In: **Novissimo Digesto Italiano**, Torino, Utet, v. XVII, p. 816-818, 1970.

FROSINI, Vittorio. Del Vecchio Giorgio. In: **Dizionario biografico degli italiani**. v. 38. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990.

GAROFALO, Raffaele. I delinquenti abituali, gli scioperi, il bolscevismo: discorso del senatore Raffaele Garofalo pronunciato nella tornata del 25 luglio 1919. Roma, 1919.

GRISPIGNI, Filippo. Sociologia criminale. Torino; Utet, 1928. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono: supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1928.

GROSSI, Paolo. Il volto attuale dell'illecito penale: a proposito di un recente libro di Massimo Donini. In: **Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno**, Milano, Giuffrè, v. 35, n. 2, p. 1.043-1.057, 2006.

GROSSI, Paolo. Enrico Finzi: un innovatore solitario. In: **Enrico Finzi**: l'"officina della cose". Milano, 2009.

ISRAEL, Giorgio. **Il fascismo e la razza**: la scienza italiana e le politiche razziali del regime. Bologna: Il Mulino, 2010.

KANTAUTAS, Adam; KANTAUTAS, Filomena. **A lithuanian bibliography**: a checklist of books and articles held by the major libraries of Canada and the United States. Alberta: The University of Alberta Press, 1975.

L'ITALIA che scrive: rassegna per coloro che leggono; supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, v. VII, 1924.

MAJNO, Luigi. Il nuovo codice penale e la scuola positiva. In: **Monitore dei Tribunali**: giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale, Milano, Società Editrice, v. XXXI, 1890.

MANES, Vittorio; CAIANIELLO, Michele. **Introduzione al diritto penale europeo**. Torino: Giappichelli, 2020.

MERZAGORA, Isabella. **La normalità del male**: la criminologia dei pochi, la criminalità dei molti. Milano: Cortina Raffaello, 2019.

MIKALOUSKAS, Antanas. **Das strafrecht der drei litauischen statute von 1529, 1566, 1588**. Kaunas: J. Karvelio Prekybos Namai, 1937.

MORO, Aldo. **Unità e pluralità di reati**: principi. Padova: CEDAM, 1951.

PIFFERI, Michele. Problemi costituzionali del diritto penale: tra riformismo e ascesa del paradigma autoritario (1920-1940). In: **Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno**, Milano, Giuffrè, 2019.

POGGI, Alfredo. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono: supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, anno 14, 1931 (Annata completa).

ROCCO Arturo. La scuola di perfezionamento in diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma. In: **Annali di Diritto e Procedura Penale**. Torino: Torinese, 1932.

ROCCO, Arturo. Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica: prolusione al corso ufficiale di diritto e procedura penale, letta il 20 dicembre 1930. In: **Opere Giuridiche**, Roma, Università di Roma, v. III, 1933.

REBUFFA, Giorgio. **Nel crepuscolo della democrazia**: Max Weber tra sociologia del diritto e sociologia dello stato. Bologna: Il Mulino, 1991.

RUGGIERO, Gianluca. L'importanza del progetto Ferri per il

“Codice Rocco”. In: **Rivista di Storia del Diritto Italiano**, Torino, Università di Torino, v. LXXXIV, p. 287-310, 2011.

SALTELLI, Carlo; DI FALCO, Enrico Romano. Commento teorico pratico del nuovo codice penale. Roma: Delle Mantellate, 1930. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono: supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1930.

SERMONTE, Alfonso. Il diritto sindacale italiano (con prefazione di Silvio Longhi). Roma: Littorio, 1929. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono: supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1929.

MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto processuale italiano. Torino: Utet, 1931. In: **L'Italia che scrive**: rassegna per coloro che leggono: supplemento mensile a tutti i periodici, Roma, Formiggini, 1932.

SATTA, Josto. **Il dinamismo del contrabbando**: il contrabbando: parte prima. Roma: Studio di Legislazione Speciale, 1924. (con pref. di Enrico Ferri).

SBRICCOLI, Mario. Le mani nella pasta e gli occhi al cielo: la penalistica italiana negli anni del fascismo. In: **Storia del diritto penale e della giustizia**: scritti inediti (1972-2007). Milano: Giuffrè, 2009.

SEELMANN, Kurt. Die verlagerung des tabus ins subjekt. In: **Festschrift für Winfried Hassemer**, Heidelberg, C. F. Müller, p. 249-258, 2010a.

SEELMANN, Kurt. Menschenwürde als würde der gattung: ein problem des paternalismus? In: **Grenzen des Paternalismus**, Stuttgart, Kohlhammer, p. 206-219, 2010b.

STASIULIS, Stanislovas. The holocaust in Lithuania: the key characteristics of its history, and the key issues in historiography

and cultural memory. In: **East European Politics and Societies and Cultures**. Frankfurt: Sage, 2020.

SUŽIEDĖLIS, Saulius. Memories of blood: some aspects of lithuanian responses to the holocaust. In: **Jahrbuch für Antisemitismusforschung**, Berlin, Metropol, n. 21, p. 214-236, 2012.

VANAGAITĖ, Ruta; ZUROFF, Ephraim. **Our people**: discovering Lithuania's hidden holocaust. Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield, 2020.

VINZI, Giulio. **Manuale del diritto civile italiano**. Firenze: Cammelli, 1923.

VON WEBER, Hellmuth. In: **Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung**, Weimar, Böhlau, v. XL, 1940.

Recebido em: 21-7-2022

Aprovado em: 26-11-2022